

Risposta n. 262

OGGETTO: Articolo 13-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Sospensione termini di versamento.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA S.r.l., in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 2 del decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149 (c.d. "Decreto Ristori bis") e dell'articolo 2 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. "Decreto Ristori quater"), rappresenta di esercitare l'attività di ..., presso uno spazio interno alla palestra ... Più precisamente il negozio è situato all'interno dello stabile principale della palestra senza possibilità di un accesso indipendente.

Successivamente all'emanazione del D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, la società ... S.p.a., che gestisce l'esercizio ("Club") di Assago, ha comunicato tramite mail alla società istante la chiusura di tutti i Club in Italia, incluso l'esercizio commerciale di Assago e, di conseguenza, la chiusura dello stabile in cui esercita la Società istante. L'Interpellante, pertanto, non ha potuto continuare la sua attività, così come disposto dal citato D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, dato che l'immobile è rimasto chiuso dal giorno 26 ottobre 2020.

La Società dunque, seppure in teoria avrebbe potuto proseguire la propria attività ai sensi del D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, non ha potuto esercitarla stante la particolare collocazione di detta unità locale, con la diretta conseguenza di non avere percepito alcun corrispettivo.

Con il presente interpello l'Istante intende chiedere se sia possibile:

1. richiedere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del "Decreto Ristori bis" (D.L. n. 149/2020) in considerazione del percepimento dell'analoga misura di cui al "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) dell'importo di Euro 2.000,00 e della facoltà di richiesta dell'agevolazione da parte di attività affini, di cui all'allegato n. 2 del D.L. n. 149/2020, quali "Servizi degli istituti di bellezza" (Cod. Attività 96.02.02) e "Servizi di manicure e pedicure" (Cod. Attività 96.02.03) con una aliquota del 200% del contributo spettante ai sensi del "Decreto Rilancio" (quesito n.1);
2. sospendere i versamenti a norma dell'articolo 2 del "Decreto Ristori quater" (D.L. n. 157/2020), stante l'avvenuta diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (quesito n.2).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene sia possibile estendere al caso concreto le agevolazioni di cui ai c.d. "Decreti Ristori" citati. Ai fini delle modalità concrete di richiesta delle agevolazioni, infatti, non risulta necessario inserire alcun riferimento al codice ATECO, evitando così il generarsi di errori bloccanti la procedura telematica di richiesta.

Inoltre, l'istituto dell'autotutela permette una interlocuzione con l'Ufficio competente, successiva all'esito dell'invio dell'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, in modo da dimostrare:

1. la trasmissione del presente interpello in un tempo precedente all'integrazione delle fattispecie agevolative da parte della società istante;
2. le ragioni di fatto che hanno indotto alla richiesta delle agevolazioni sopra descritte, stante l'impossibilità, per cause di forza maggiore, di prosecuzione dell'attività.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione delle agevolazioni in esame, restando impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori) e il decreto legge del 9 novembre 2020, n. 149 (cd. decreto Ristori bis) hanno introdotto numerose misure di sostegno destinate agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per il contenimento della seconda ondata di contagio da Coronavirus.

In particolare, l'articolo 2 del decreto legge n. 149 del 2020, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, prevede che *«Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate*

da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

Tanto premesso, in relazione al quesito n. 1, nel presupposto che il codice dell'attività prevalente (codice 96.02.01), così come dichiarato dall'interpellante non rientra tra i codici ATECO individuati dalle disposizioni normative sopra richiamate, si ritiene che l'istante non possa fruire del contributo previsto dal suddetto decreto, a prescindere dalla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma.

Ciò, in considerazione della circostanza che l'attività di cui al codice ATECO di appartenenza dell'istante non è stata oggetto di specifica sospensione, diversamente da quanto avvenuto per quella di gestione di palestre.

Quanto alla disposizione agevolativa prevista dall'articolo 13-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 17 si precisa quanto segue.

Il comma 1 del predetto articolo dispone che *«Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:*

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire

la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali».

Ai sensi del comma 3, «*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale [...] nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto*». Di conseguenza, in relazione al quesito n. 2, si ritiene che l'istante, possa fruire della sospensione ai sensi del menzionato comma 1 in presenza della riduzione del fatturato nei periodi di riferimento. Diversamente, non essendo inclusa nell'Allegato n. 2 il codice ATECO relativo all'attività dallo stesso esercitata, non rientra nelle fattispecie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 13-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)